

Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, Servizi
Civici
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale
CT
0

2017 01411/026

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

19 aprile 2017

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Stefania GIANNUZZI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Federica PATTI
Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Sonia SCHELLINO

Assente per giustificati motivi l'Assessore Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.

OGGETTO: ACCORDO DI OSPITALITA' TRA LA FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
E IL GRUPPO PIEMONTESE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CAVALIERI

DEL LAVORO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Leon.

Il Marchese Giovanni Visconti Venosta, deceduto il 14 novembre 1947, ultimo erede diretto di Camillo Benso Conte di Cavour, legò a favore della Città di Torino la nuda proprietà dei beni mobili ed immobili ubicati nel Comune di Santena, comprendenti in particolare la Villa Cavour con annesso parco, la cascina, i terreni agricoli, la torre, la cappella mortuaria dei Benso di Cavour, l'archivio, i cimeli storici e i beni mobili ivi esistenti.

Il legato di detti beni, gravati dai diritti reali di uso e usufrutto a favore della Marchesa Margherita Pallavicino Mossi e dal vincolo di inalienabilità, venne accettato dalla Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 10 luglio 1950.

Il 18 aprile 1955 la Marchesa decise di dare vita ad una Fondazione denominata "Camillo Cavour", costituendone il patrimonio con il conferimento del suo diritto di usufrutto su tutti i beni costituenti il Complesso Monumentale Cavour di Santena, con esclusione della cascina e dei terreni agricoli.

Il 22 gennaio 1957, il Presidente della Repubblica, con un suo Decreto, eresse la Fondazione ad Ente Morale e ne approvò il primo Statuto. Con Decreto n. 196 del Presidente della Repubblica, in data 12 febbraio 1964 fu approvato un nuovo Statuto; lo Statuto attualmente vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 6 ottobre 2014 (mecc. 2014 03591/026).

Nel 2004 si è addivenuti ad una nuova regolazione dei rapporti convenzionali tra la Fondazione Cavour, la Città di Torino e la Città di Santena - rispettivamente dei rapporti fra la Città e la Fondazione Cavour e fra la Città e il Comune di Santena - allo scopo di uniformare i vari accordi susseguitesesi nel corso del tempo adeguandoli nel contempo alle nuove esigenze.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 dicembre 2004 (mecc. 2004 09449/008) è stata pertanto approvata la Convenzione per la definizione dei rapporti giuridici tra la Città di Torino e la Fondazione in merito all'utilizzo dei beni di proprietà del Comune di Torino oggetto del legato disposto dal Marchese Giovanni Venosta, sottoscritta fra le parti il 30 marzo 2006, repertorio A.P.A. n. 2280, con cui la Città ha concesso in uso gratuito per venti anni i beni immobili e mobili del Complesso Cavouriano di Santena alla Fondazione Camillo Cavour, che si è impegnata ad assicurarne la conservazione, la gestione e la valorizzazione.

L'art. 16 di detta Convenzione prevede che tutti i contratti, concessioni, convenzioni stipulati con terzi i cui contenuti abbiano rilevanza diretta con i beni del Complesso Cavouriano debbano ottenere la preliminare approvazione della Città; l'art. 17, inoltre, prevede che nell'attività di gestione e valorizzazione del compendio la Fondazione, "compatibilmente e subordinatamente alle finalità istituzionali e sociali e al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza e di integrità, ha facoltà di consentire a terzi per brevi periodi e scopi determinati l'uso dei beni (...) per iniziative di carattere culturale, subordinatamente al pagamento da parte

degli utenti di tariffe per l'uso dei predetti beni e/o dei costi vivi emergenti", con la precisazione che, ove per simili concessioni la Fondazione non si doti di uno specifico regolamento, approvato dalla Città, oppure voglia derogare a tale regolamento, le concessioni sono di volta in volta "sottoposte preventivamente alla Città di Torino per preliminare approvazione".

Di recente, il Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro - facente parte della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro - si è rivolto alla Fondazione Cavour per trasferire la propria sede legale da Villa Rey, in Strada Val San Martino superiore n. 27 in Torino, al Complesso Cavouriano di Santena, anche al fine di individuare una sede più adeguata per i Cavalieri del Lavoro di tutto il Piemonte, dato il carattere regionale dell'organizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cavour, nella sua riunione del 12 ottobre 2016, ha unanimemente convenuto sull'opportunità di aderire a tale richiesta, considerato che il Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro è in procinto di aderire alla Fondazione Cavour quale Socio fondatore ai sensi del vigente Statuto, e che le finalità da esso perseguite sono in armonia con quelle della Fondazione Cavour, risultando vicine alla stessa eredità morale e storica della figura di Camillo Cavour, che per Statuto la Fondazione è chiamata a preservare e diffondere.

Ciò considerato, la Fondazione Cavour ha predisposto, in accordo con il Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro, uno schema di Accordo di ospitalità, che per essere perfezionato tra le parti necessita ora dell'approvazione della Città, secondo quanto previsto dalla Convenzione vigente come sopra specificato.

Valutato che la collocazione presso il Complesso Cavouriano della sede legale del Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro possa costituire un valido rafforzamento dei legami dello stesso con la Fondazione, valorizzando il Complesso in vista della futura realizzazione del Museo Nazionale dedicato a Cavour e favorendone altresì la conoscenza da parte degli associati alla Federazione, insigniti dal Presidente della Repubblica dell'alta onorificenza dell'Ordine al Merito del Lavoro; preso atto del parere favorevole espresso in merito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Camillo Cavour in data 12 ottobre 2016, si ritiene opportuno approvare, ai sensi degli artt. 16 e 17 della vigente Convenzione tra Fondazione e Città, lo schema di Accordo di ospitalità da sottoscrivere tra la Fondazione Camillo Cavour e la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro - Gruppo Piemontese, che si allega al presente atto per farne parte integrante.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiama, lo schema di Accordo di ospitalità da sottoscrivere tra la Fondazione Camillo Cavour e la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro – Gruppo Piemontese, allegato al presente atto per farne parte integrante (**all. 1**);
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento (**all. 2**);
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Cultura
Francesca Paola Leon

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Servizio
Stefano Benedetto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 23 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 aprile 2017 all'11 maggio 2017;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 maggio 2017.